COMUNE DI PIEVE D'OLMI



SERVIZI

AMMINISTRATIVI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale

Piazza Venticinque Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131

Fax. 0372.626349

Cod. Fisc. 80003290196Partita IVA 00302850193



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA IN DATA 26 APRILE 2022

04

2022

SEDUTA ORDINARIA

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – ANNO 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaventidue, addi ventisei del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Sigg. Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
1)	ZABERT Attilio Paolo	Sı	==
2)	FIORINI Adriano	Sı	==
3)	VIOLA Maria Cristina	Sı	==
4)	SOLDI Francesca	Sı	==
5)	PAGLIARINI Marco	Sı	==
6)	TORTINI Claudio	Sı	==
7)	GENNARI Massimo	Sı	==
8)	GALIMBERTI Laura	Sı	==
9)	GUERRESCHI Oreste	Sı	==
10)	BOTTURI Marta	No	Sı
11)	PINARDI Claudio	Sı	=
	Totale:	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il dott. Attilio Paolo Zabert, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d'Olmi, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il sindaco introduce il secondo punto all'ordine del giorno che riguarda la determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2022.

Per quanto riguarda l'IMU, da quest'anno abbiamo applicato un aumento dello 0,1% ad alcune categorie e, precisamente:

la C 01

la C 02

la C 06

la C 07

la C 03

la C 04

la C 05

la categoria A 10 e la categoria C 01.

Questo per fra fronte agli aumenti dei costi, soprattutto dell'energia elettrica e del gas e quindi per poter essere tranquilli di poter assorbire in buona parte queste spese in attesa e nella speranza che il governo ci dia ulteriori finanziamenti.

È il secondo aumento che facciamo in 8 anni, un piccolo aumento. Qualche anno fa avevamo aumentato le categorie degli immobili agricoli e quest'anno abbiamo aumentato di qualcosa queste altre categorie.

Il resto, per quanto riguarda l'IMU, rimane invariato.

Interviene il consigliare di minoranza sig. Guerreschi Oreste.

Volevo sapere a cosa si riferiscono le categorie a cui è riferito questo aumento.

Risponde il Sindaco.

 Fondamentalmente sono i negozi e le botteghe, immobili industriali, uffici e studi privati, fabbricati generici da categoria B e gli altri immobili della categoria A che non siano le case e le pertinenze.

Interviene il consigliare di minoranza sig. Pinardi Claudio.

lo esprimo il mio voto

Il discorso delle tariffe, e quindi i punti 2,3 e 4, IMU, IRPEF e immagino anche le Aree fabbricabili, io le ritendo decisioni legate alla gestione del bilancio poiché, chiaramente, entrano in un ragionamento complessivo che poi va a determinare le scelte e i numeri del bilancio. Quindi al di là dell'aumento che c'è stato, io non sono d'accordo su come vengono gestite, non tanto le tariffe singole, ma il bilancio in generale e, pertanto, esprimo voto contrario.

Essendo terminati gli interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio voto in merito alla presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, é abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) é disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può' essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve

avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale;

PRESO ATTO dei sopra riportati interventi effettuati dal Sindaco e dai consiglieri comunali;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 (conversione in legge del decreto milleproroghe) che, all'articolo 3, commi 5-sexiedecies e 5-sptiedecies, dispone: – "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022 e che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2022";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 15/03/2022 con la quale è stata depositata la proposta di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI:

- il vigente Statuto del Comune:
- il Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- II Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

ACQUISITI:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, di copertura finanziaria e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

TUTTO ciò premesso e VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti n. 10 (DIECII);
- voti favorevoli n. 08 (OTTO maggioranza consigliare);
- voti contrari n. 02 (DUE Consiglieri di minoranza Sigg. Pinardi Claudio, Guerreschi Oreste);
- astenuti n. 00 (ZERO);

espressi in forma palese dagli aventi diritto ed accertati,

DELIBERA

- 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2) DI APPROVARE, per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE

Tipologia immobile	Aliquota IMU ‰
Abitazione principale (escluse cat.A01,A08,A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07)	esente
Abitazione principale di soci assegnatari di Coop. Edilizie (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	esente
Abitazione principale cat.A01, A08, A09 e relative pertinenze: C02, C06, C07	6 ‰ detrazione € 200,00
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	10,6 ‰
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,6 ‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,6 ‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05 e D10)	9,6 ‰
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,6 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU	Esenti
Aree fabbricabili	9,6 ‰
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	9,6 ‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 ‰

- 3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze:
- 4) di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per i profili di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario affinché adottino tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune di Pieve d'Olmi, accessibile al pubblico;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;

Con votazione riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 10 (DIECI);
- voti favorevoli n. 08 (OTTO maggioranza consigliare);

- voti contrari n. 02 (DUE Consiglieri di minoranza Sigg. Pinardi Claudio, Guerreschi Oreste);
- astenuti n. 00 (ZERO);
 espressi in forma palese dagli aventi diritto ed accertati,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

II Presidente F.to dott. Attilio Paolo Zabert Il Segretario Comunale F.to dott. Raffaele Pio Grassi

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Provincia di Cremona



CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL 26/04/2022 Deliberazione N. 04

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TEC	NICA (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e si	uccessive modifiche ed integrazioni)
X FAVOREVOLE		Note
☐ SFAVOREVOLE		Note
Pieve d'Olmi, lì 26/04/2022		SPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Attilio Paolo Zabert
PARERE DI REGOLARITÀ CON	TABILE (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succes	sive modifiche ed integrazioni)
X FAVOREVOLE		Note
☐ SFAVOREVOLE		Note
Pieve d'Olmi, lì 26/04/2022	II	RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Attilio Paolo Zabert
Prot. n. 1927/2022	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE	Reg. n. 185/2022
	oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito dificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi a e modifiche ed integrazioni.	
LA PRESENTE È C	——————————————————————————————————————	ISERVATO AGLI ATTI
Pieve d'Olmi, lì 08.06.2022		SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Raffaele Pio Grassi
PER USO AMMINISTRATIVO		
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ	
Si certifica che, la presente Delibera è stata dichiarata immedia successive modifiche ed in	tamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,	del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
18 agosto 2000, n. 267 e successive	gge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai s e modifiche ed integrazioni.	iensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Raffaele Pio Grassi
Pieve d'Olmi, lì//		